

L'AD TUENDAM FIDEM E IL CAN. 750: UNA NOVITÀ IN DOTTRINA?

1. Posizione della questione

Il presente studio vuole presentare in sintesi alcune linee delle conclusioni della nostra tesi di Dottorato¹. L'origine di questa ricerca fu occasionata dalla promulgazione della *Littera Apostolica Ad Tuendam Fidem* del 18 maggio 1998, quando il Supremo Legislatore ha voluto colmare una *lacuna legis* del diritto sostantivo, che non prevedeva *esPLICITAMENTE* un canone circa l'oggetto secondario. Per questa ragione venne promulgato un nuovo paragrafo da aggiungersi al c. 750 come segue:

Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia singula quae circa doctrinam de fide vel de moribus ab Ecclesia magisterio definitive proponuntur, scilicet quae ad idem fidei depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requiruntur; ideoque doctrina Ecclesiae catholicae adversatur qui easdem propositiones definitive tenendas recusat².

¹ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo della Chiesa alla luce del m.p. Ad Tuendam Fidem: il can. 750 visto attraverso i Concili vaticani*, Roma 2001, Tesi Gregoriana Serie Diritto Canonico n. 51.

² Cf. JOANNES PAULUS, *Ad tuendam fidem*, AAS 90 (1998) 459.

I commenti nati attorno all'intervento pontificio furono di diverso genere³. In maniera del tutto peculiare evidenziamo le reazioni di alcuni teologi, che hanno espresso alcune riserve sull'estensione dell'infallibilità circa il contenuto dell'oggetto secondario. Il punto su cui fanno leva queste posizioni sta nel fatto di ritenere tale dottrina non infallibilmente insegnata dal Concilio Vaticano I, poiché non dogmatizzata. Procedendo su questa linea, arrivano a sostenere che tale insegnamento non fu ripreso neanche dal magistero del Concilio Vaticano II. Qualcuno ha anche sostenuto che una tale categoria non ha trovato corrispondenza nel Codice attuale⁴.

Il nostro studio, di carattere teologico-canonico, vuole situarsi all'interno di questa *querelle*, cercando d'offrire un contributo con particolare riferimento alla seguente questione: è vero che l'assunto del c. 750 §2 non era contenuto nei Concili Vaticani e tanto meno nell'ordinamento precedente e nel codice attuale?

³ Riportiamo i riferimenti bibliografici da noi raccolti: P. HÜNERMANN, «A difesa della fede?», *Il Regno Documenti* 17 (1998) 565-568; B. SESBOÜÉ, «A propos du *Motu proprio*», *Études* (1998) 357-367; C. THEOBALD, «Le discours définitif du Magistère», *Concilium (F)* 279 (1999) 85-95; B. FERME, «Ad Tuendam Fidem: some reflections», *Periodica* 88 (1999) 579-606; V. DE PAOLIS, «Lettera Apostolica *Ad Tuendam Fidem*», *Informationes SCRIS* 24 (1998) 109-116. Non da ultimo sottolineiamo il Convegno tenutosi a Bologna il 3-4 dicembre 1999 dal titolo: *Disciplinare la verità? Colloquio internazionale sul Motu proprio «Ad Tuendam Fidem»*; gli atti sono stati pubblicati in *Cristianesimo nella Storia* 21 (2000).

⁴ Cf. P. HÜNERMANN, «A difesa della fede?» (cf. nt. 3), 565; B. SESBOÜÉ, «A propos du *Motu proprio*» (cf. nt. 3), 363; C. THEOBALD, «Le discours définitif du Magistère» (cf. nt. 3), 86.

2. La genesi dell'*Ad Tuendam Fidem* e questioni connesse

L'occasione del m. p. va ravvisata in relazione al contenuto dello stesso *Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo*⁵ richiesto in ottemperanza al c. 833. La Congregazione per la Dottrina della Fede, in una nota introduttiva, presenta la *Professio fidei* in questo modo:

Come formula della «Professio fidei» viene riproposta integralmente la prima parte del precedente testo in vigore dal 1967 e contenente il Simbolo niceno-costantinopolitano. La seconda parte è stata modificata, suddividendola in tre commi ai fini di meglio distinguere il tipo di verità e il relativo assenso richiesto⁶.

I tre commi in oggetto sono i seguenti:

Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.

Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium Episcoporum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant⁷.

⁵ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Iusiurandum fidelitatis*, AAS 81 (1989) 104-106.

⁶ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Iusiurandum fidelitatis* (cf. nt. 5), 104.

⁷ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Iusiurandum fidelitatis* (cf. nt. 5), 105.

Il §1, come si nota, parla delle verità da ritenersi come *de fide divina et catholica*, mentre il §2 di quelle *de fide definitive tenenda* o *de fide ecclesiastica*, ed il §3 dell'*obsequium* da tenersi nei confronti del magistero ordinario non infallibile⁸.

La parte della *professio fidei* precedentemente in vigore era la seguente:

Firmiter quoque amplector et retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide et moribus ab Ecclesia, sive sollemni iudicio definita sive ordinario magisterio adserta ac declarata sunt, prout ab ipsa proponuntur, praesertim ea quae respiciunt mysterium sanctae Ecclesiae Christi, eiusque Sacramenta et Missae Sacrificium atque Primatum Romani Pontificis⁹.

Questa formulazione, infatti, era molto concisa e a nostro avviso manchevole sotto diversi aspetti. Prima di tutto l'utilizzo generico della locuzione «ordinario magisterio», che poteva essere inteso sia nel senso di magistero ordinario e universale *una cum Romano Pontifice*, sia nel senso di magistero ordinario non infallibile; inoltre la non menzione della distinzione di assenso che si deve avere circa una verità ritenuta *de fide* rispetto alle altre, con riferimento anche a quelle del magistero ordinario non infallibile; infine non veniva esplicitata la triplice distinzione che contraddistingue in sé le verità che il

⁸ Si noti che il §1 della *Professio* sembra ricalcare la formulazione del c. 750 §1 CIC/1983 e più in generale quella della *Dei Filius* (DS 3011) e il c. 1323 §1 del CIC/1917; mentre il §3 sembra riecheggiare il c. 752 del CIC/1983.

⁹ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Formula deinceps adhibenda*, AAS 59 (1967) 1058.

magistero della Chiesa propone ai fedeli, che per ciò stesso postulano un differente grado di assenso. Per tali ragioni il testo venne modificato «ai fini di meglio distinguere il tipo di verità e il relativo assenso richiesto»¹⁰.

Nell'*Ad tuendam fidem* il Sommo Pontefice, riprendendo i tre commi della nuova *professio fidei* e facendo un confronto con la legislazione vigente, ha affermato che l'oggetto del primo e del terzo comma potevano trovare piena espressione giuridica nei rispettivi canoni 750 e 752 del CIC/1983; il problema, invece, si poneva per il secondo comma della suddetta *professio*, che non trovava nessun *congruente* corrispettivo giuridico nel codice in vigore. Per questo motivo, infatti, il Pontefice ha parlato di *lacuna legis*.

Per ovviare a tale situazione il Legislatore, decidendo di sciogliere ogni dubbio, ha promulgato un canone suppletivo che potesse *colmare* la lacuna codiciale, *integrandola* nella dottrina teologica e canonica¹¹.

Da una prima analisi del testo sembra che la fonte immediata del nuovo canone sia stato il secondo comma della *professio fidei* del 1989, con un'ulteriore aggiunta. Proponiamo un prospetto comparativo:

¹⁰ Cf. supra.

¹¹ Preferiamo utilizzare insieme i verbi *colmare* ed *integrare*, in quanto sembra meglio corrispondente sia alla dottrina canonica e teologica e sia alla storia redazionale del canone. È questo uno degli aspetti fondamentali da noi dimostrati nella tesi.

Testo della Professio fidei

Can. 750 §2

Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.

Firmiter etiam amplectanda ac retinenda sunt omnia singula quae circa doctrinam de fide vel de moribus ab Ecclesia magisterio definitive proponuntur, *scilicet quae ad idem fidei depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requiruntur; ideoque doctrinae Ecclesiae catholicae adversatur qui easdem propositiones definitive tenendas recusar*¹².

Le verità trattate in questo comma sono tutte quelle che vengono intese come *definitive tenendae*; così, infatti, leggiamo nell'Istruzione *Donum Veritatis*:

Il compito di custodire santamente e di esporre fedelmente il deposito della divina rivelazione implica, di sua natura, che il magistero possa proporre «in modo definitivo» enunciati che, anche se non sono contenuti nelle verità di fede, sono a esse tuttavia intimamente connessi, così che il carattere definitivo di tali affermazioni deriva, in ultima analisi, dalla rivelazione stessa¹³.

Il canone non aggiunge nulla di nuovo alla dottrina sia teologica sia canonica, ma viene a ribadire semplicemente quanto era già sostenuto¹⁴; anche

¹² Il corsivo è nostro ed evidenzia l'aggiunta.

¹³ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Donum veritatis*, AAS 82 (1990) 1550-1570.

¹⁴ Cf. F.A. SULLIVAN, «Note The "secondary object" of infallibility», *Theological Studies* 54 (1993) 536-550; F. ARDUSSO, *Magistero Ecclesiale*, Cinisello Balsamo 1997, 273-294.

l'enunciato della seconda parte del canone riecheggia la comune definizione che nei manuali di teologia classica veniva data del contenuto dell'oggetto secondario¹⁵.

Passando ora nell'ambito del diritto penale, si deve rilevare che l'aggiunta del §2 al c. 750 ha comportato una variazione del c. 1371, 1°, che riteniamo non marginale; la nuova formulazione è la seguente:

*Iusta poena puniatur: 1° qui, praeter casum de quo in can. 1364 §1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel doctrinam, de qua in can. 750 §2 vel in can. 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat*¹⁶.

Come annota giustamente il De Paolis, «sembra che ci si sia preoccupati, non senza ragione, più dell'enunciato di principio, che del problema propriamente penale e disciplinare»¹⁷. Su questo aspetto, infatti, dobbiamo osservare che nella lettura del c. 1371, 1° antecedente al *m. p.* era chiaro che rientrava già una dottrina infallibilmente insegnata ed inerente il contenuto dell'oggetto secondario. Risulta *ex natura rei* che la dottrina di cui si parla può riguardare tanto il contenuto dell'oggetto primario quanto

¹⁵ Il testo in ogni modo sembra riferirsi anche a *Lumen gentium* n. 25, come apparirà infra.

¹⁶ Cf. JOANNES PAULUS II, *Ad Tuendam Fidem* (cf. nt. 2), 460. Il corsivo indica le novità apportate rispetto al canone già in vigore.

¹⁷ Cf. V. DE PAOLIS, «Lettera Apostolica *Ad Tuendam Fidem*» (cf. nt. 3), 112-113.

quello secondario¹⁸; inoltre può concernere anche il modo dell'esercizio stesso dell'autorità magisteriale, con atto di magistero infallibile o non infallibile¹⁹.

Queste considerazioni vengono meglio chiarite se si tiene presente la redazione del c. 1371, 1° dello *Schema novissimum* del 1982. In quella sede non vi era l'inciso «vel doctrinam, de qua in can. 752, pertinaciter respuit»²⁰; tale aggiunta, proprio per la composizione stessa del canone, sembrava una ridondanza. Il canone, infatti, così recitava:

Iusta poena puniatur: 1° qui, praeter casum de quo in can. 1364, §1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admonitus non retractat.

Il canone risultava già completo nei suoi elementi essenziali, perché nella *dottrina condannata* rientravano non solo le dottrine inerenti il contenuto dell'oggetto primario, ma in special modo anche

¹⁸ Il c. 1364 §1, infatti, concerne solamente il contenuto dell'oggetto primario; il c. 1371, 1° non riguarda, invece, il solo contenuto dell'oggetto secondario. L'inciso che rimanda al c. 1364 §1 insegna che è possibile inasprire la pena prevista per il delitto di cui al medesimo canone menzionato, perché canoni intrinsecamente collegati. Riteniamo, allora, proprio per la presenza dell'inciso e per la teologia stessa che soggiace al c. 1371, 1°, che le fattispecie previste dal canone siano molteplici: dottrina infallibilmente insegnata concernente l'oggetto primario o l'oggetto secondario, dottrina insegnata dal magistero ordinario non infallibile concernente l'oggetto primario o l'oggetto secondario.

¹⁹ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 400.

²⁰ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 393.

quello secondario; perciò da un punto di vista penale si doveva ritenere già «coperta» in quel canone: 1) dottrina infallibilmente insegnata circa il contenuto dell'oggetto secondario; 2) dottrina insegnata dal magistero ordinario non infallibile.

Questi elementi trovano eco nelle parole del Betti, quando, in occasione della revisione col Papa dello *Schema novissimum* 1982, egli propose l'aggiunta di «vel doctrinam de qua in c. 752» non a causa di un *lacuna legis* del canone, ma perché

in tal modo acquistava più appropriata rilevanza, anche canonica, il precetto del medesimo can. 752 sull'atteggiamento circa quella dottrina così insegnata: «christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant»²¹.

Traendo le fila del nostro discorso possiamo affermare che sia l'aggiunta della locuzione «vel doctrinam de qua in can. 752» (cf. schema del 1982) e sia quella di «vel doctrinam de qua in can. 750 §2 vel can. 752» (cf. *Ad Tuendam Fidem*) abbiano in sé semplicemente esplicitato la dottrina ivi contenuta²².

Si deve ancora osservare una questione non marginale: né nella stesura del canone dello *Schema novissimum* 1982, né nella successiva revisione con il Pontefice, ci si è accorti della grave lacuna di non

²¹ Cf. U. BETTI, «In margine al Nuovo Codice di Diritto Canonico», *Antonianum* 58 (1983) 646.

²² A questo proposito dobbiamo anticipare, come apparirà infra, che in sede di revisione con il Papa dello *Schema novissimum* del 1982 fu tolto dal c. 749 quell'inciso che restringeva l'esercizio del magistero infallibile al solo contenuto dell'oggetto primario della fede. In tal senso si comprende meglio la redazione del canone, l'inserzione di quell'inciso e, quindi, la stessa *mens Legislatoris*.

menzionare l'esercizio del magistero ordinario e universale dei Vescovi sparsi per il mondo, ulteriore modo di esercitare il magistero infallibile. Questa lacuna, a nostro avviso, verrebbe colmata dall'aggiunta di «vel doctrinam de qua in can. 750 §2» da parte del *motu proprio*. Il riferimento a quel canone, proprio per la teologia stessa sulla quale è costruito, viene a comprendere anche l'esercizio del magistero ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo²³.

Per quanto riguarda il tipo di assenso da dare a queste verità si deve osservare che il *m. p.* non entra direttamente nella questione, a differenza della Nota Dottrinale Illustrativa, nella quale si esplicita: «Ciascun fedele poi deve *assentire fermamente e definitivamente* a quelle verità»²⁴. La terminologia dell'assenso *fermo* e *definitivo* sembra fare eco a quella già utilizzata in precedenza nella risposta al *dubium* circa la dottrina della Lettera Apostolica *Ordinatio Sacerdotalis*, ove si parlava di *assensus definitivus*²⁵. La dottrina ivi ribadita dal magistero del Romano Pontefice è di per sé infallibile, perché viene ad atte-

²³ Cf. anche CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Formulam extremam enucleans*, n. 9, AAS 90 (1998) 547-548.

²⁴ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Formulam extremam enucleans*, n. 6 (cf. nt. 23), 546-547. La traduzione è nostra.

²⁵ Si leggeva, infatti: «Haec enim doctrina assensum definitivum exigit, cum in verbo Dei scripto fundata atque in Ecclesiae Traditione inde ab initio constanter servata et applicata, ab ordinario et universali magisterio infallibiliter proposita sit». Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Responsum ad dubium*, in *Osservatore Romano*, 19 novembre 1995; cf. anche *Sulla Risposta della Congregazione, ibid.*

stare «il carattere infallibile dell'insegnamento di una dottrina già in possesso della Chiesa»²⁶ attraverso un atto di magistero del Romano Pontefice non infallibile.

Nel caso sopra esposto, come anche in quello recente dell'Allocuzione del Romano Pontefice alla Rota Romana²⁷, non si può parlare in sé di infallibilità dell'atto magisteriale, ma di una certa «infallibilità derivata».

L'infallibilità stessa della dottrina insegnata, poiché è frutto del magistero ordinario e universale, si riversa nell'atto stesso pontificio in maniera indiretta. In questa linea si può comprendere meglio l'esercizio del magistero ordinario del Romano Pontefice in relazione all'insegnamento infallibile di una

²⁶ Cf. *Sulla Risposta della Congregazione* (cf. nt. 25).

²⁷ «Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali ratì e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio. Tale dottrina infatti è stata esplicitamente proposta dai Romani Pontefici in termini categorici, in modo costante e in un arco di tempo sufficientemente lungo. Essa è stata fatta propria e insegnata da tutti i Vescovi in comunione con la Sede di Pietro nella consapevolezza che deve sempre essere mantenuta e accettata dai fedeli. In questo senso è stata riproposta dal *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Si tratta d'altronde di una dottrina confermata dalla prassi plurisecolare della Chiesa, mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di fronte a gravi pressioni dei potenti di questo mondo». Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2000*, AAS 92 (2000) 350-353; cf. B. FERME, «The Rotal Allocution, 21 January 2000: A Note on the Exercise of the Magisterium», *Ius Ecclesiae* 12 (2000) 253-259.

dottrina unanimemente insegnata come tale dal magistero ordinario e universale: quell'atto magisteriale non incide di per sé sull'infallibilità della dottrina, ma sulla sua conoscenza. In quest'ottica viene meglio compreso e rivalutato lo stesso esercizio del magistero ordinario non infallibile del Romano Pontefice, che, come di recente si sta verificando viepiù, si pone per la Chiesa al servizio della Cattolica verità²⁸.

Qualcuno potrebbe ipotizzare che tale atto di magistero ordinario non infallibile possa essere di per sé mutato a sua volta da un successore o da un Concilio. In questo caso si verrebbe a dimenticare che è l'infallibilità stessa della dottrina che si riversa sull'atto stesso magisteriale, conferendogli somma dignità. Tale posizione ipotizzerebbe una riforma dell'atto, coinvolgente anche la riforma della dottrina.

Riteniamo che la questione in sé sia insostenibile, perché contrasterebbe con la Dottrina Cattolica dell'infallibilità tanto sull'*Ecclesia docens* quanto sull'*Ecclesia discens*. Questa posizione prevederebbe uno iato fra un arco di tempo in cui la Tradizione viva della Chiesa viene a ritenere tale dottrina come infallibilmente insegnata e quello in cui tale dottrina subirebbe una riforma non nel senso del progresso dogmatico, ma nella direzione inversa. Quest'opinione verrebbe a ledere alle fondamenta la prerogativa fondamentale dell'assistenza dello Spirito Santo tanto al Magistero della Chiesa, quanto al *sensus fidelium*.

²⁸ A noi pare che il modo di procedere dell'attuale Pontefice si collochi in questa linea, volendo esprimere in maniera collegiale l'esercizio dell'infallibilità.

Per quanto riguarda la natura dell'*assensus* da dare a queste verità, si deve rilevare che il progresso della ricerca teologica deve ancora lavorare molto, al fine di enucleare esattamente le differenze riguardanti l'assenso dovuto al §1 e §2 del c. 750²⁹. In generale dobbiamo osservare che la Commissione Dottrinale del Concilio Vaticano II, nelle risposte ai *Modi* riferentesi a *Lumen gentium* 25, preferì non entrare nel problema, rimandando, invece, ai *probatu auctores* ed alle *probatae expositiones theologicae*. L'attuale stato della riflessione teologica, infatti, per quanto è stato per noi possibile constatare, su questo particolare aspetto sembra non presentare un progresso decisivo e sostanziale rispetto ai manuali precedenti il Concilio Vaticano II³⁰. In

²⁹ In questo senso si esprime anche B. FERME, «Ad Tuen-dam Fidem: some reflections» (cf. nt. 3), 604; cf. ID., «The response», *Periodica* 85 (1996) 714-715.

³⁰ Così appare dalla lettura delle opere dei seguenti autori: cf. W. KERN – F.J. NIEMANN, *Gnoseologia Teologica*, Brescia 1990², 174-177; A. DULLES, «Magistero e Infallibilità», in W. KERN – H.J. POTTMEYER – M. SEKLER (ed.), *Corso di Teologia Fondamentale*. 4. *Trattato di Gnoseologia Teologica*, Brescia 1990, 199-201; H. WANDENFELS, *Teologia Fondamentale*, Cinisello Balsamo 1988, 622-643; E. CATTANEO, *Trasmettere la Fede*, Cinisello Balsamo 1999, 259-260; F. OCÁRIZ – A. BLANCO, *Teologia Fondamentale*, Roma 1997, 166-178; F. ARDUSSO, *Magistero Ecclesiale*, Cinisello Balsamo 1997, 262-268.

Nella recente produzione di manuali di teologia fondamentale tale aspetto non viene toccato, come consta dalle opere seguenti: A. DULLES, *Il Fondamento delle cose sperate. Teologia della Fede cristiana*, Brescia 1997; H. FRIES, *Teologia Fondamentale*, Brescia 1987; P. SEQUERI, *Il Dio Affidabile. Saggio di Teologia Fondamentale*, Brescia 1996²; R. LATOURELLE – G. O'COLLINS (ed.), *Problemi e prospettive di Teologia Fondamentale*, Brescia 1982²; R. FISICHELLA (ed.), *Gesù*

definitiva parrebbe che neanche la letteratura teologica ci possa illuminare meglio sulla natura dell'assenso da dare alle verità contenute nel c. 750 §2. Fatto sta che si deve comunque attribuire un «assensus definitivus», anche se di per sé un'eventuale negazione non comporterebbe il delitto di eresia, di cui al c. 1364 §1.

Soffermiamo ancora la nostra attenzione su un'affermazione ambigua contenuta nella *Nota dottrinale* della Congregazione della Dottrina della Fede, che accompagnava il *motu proprio*. Essa afferma che se il fedele nega una verità contenuta nel c. 750 §2, verrebbe ad assumere una posizione di rifiuto della verità della dottrina cattolica e pertanto «non sarebbe più in piena comunione con la Chiesa Cattolica»³¹.

Rivelatore, Casale Monferrato 1988; ID., *Introduzione alla Teologia Fondamentale*, Casale Monferrato 1997⁴; R. FISICHELLA (ed.), *La Teologia Fondamentale. Convergenze per il terzo millennio*, Casale Monferrato 1997; R. LATOURELLE, *Teologia della Rivelazione, mistero dell'epifania di Dio*, Assisi 1996; G. O'COLLINS, *Teologia Fondamentale*, Brescia 1988³; ID., *Il recupero della Teologia Fondamentale*, Città del Vaticano 1996; C. DOTOLO, *Sulle tracce di Dio, Lineamenti di Teologia Fondamentale*, Padova 1992; S. PIÉ I NINOT, *Tratado de Teologia Fundamental*, Salamanca 1996; P. BERNARDI – G. GIORDANO – G. LINGUA, *La Decisione di credere, per una comprensione della Fede*, Cuneo 1996; A. MANARA, *Le Fede e i suoi fondamenti*, Roma 1994; J. WICKS, *Interpretare la Fede*, Roma 1996; ID., *La Divina Rivelazione e la sua trasmissione*, Roma 1996; F. A. SULLIVAN, *Capire e interpretare il Magistero*, Bologna 1996; ID., «Magistero», in R. LATOURELLE – R. FISICHELLA (ed.), *Dizionario di Teologia Fondamentale*, Assisi 1990, 653-661.

³¹ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Formulam extremam enucleans*, n. 6 (cf. nt. 23), 547.

L'affermazione di per sé rimarrebbe un po' oscura, per il fatto che i termini della piena comunione con la Chiesa Cattolica vengono sanciti dal disposto del c. 205 CIC/1983.

Su tale questione sembrano quanto mai illuminanti alcune considerazioni del De Paolis:

Non è facile la risposta. Di fatto, sulla qualifica della piena comunione a livello dottrinale esiste una differenziazione fra gli autori. Il linguaggio della Nota illustrativa probabilmente va inteso nel contesto di questo linguaggio che ha ancora una certa flessibilità. Esso ha un ventaglio piuttosto ampio: per alcuni è fuori della piena comunione solo colui che non si può dire cattolico, ossia l'apostata, l'eretico e lo scismatico; altri a volte parlano e scrivono di mancanza di piena comunione anche per il cattolico che non vive pienamente il senso della sua appartenenza alla Chiesa. Certo è che se la mancanza di piena comunione significasse abbandono della stessa Chiesa Cattolica, si tratterebbe di una novità di rilievo con conseguenze giuridiche di non poca importanza. Ma a noi non pare che la Nota illustrativa voglia introdurre una novità di tanto rilievo. Significherebbe equiparare, per quanto riguarda la piena comunione, le verità della prima proposizione con quelle della seconda, cosa che la Lettera *Ad Fidem Tuendam* [sic!] non sembra fare³².

³² Cf. V. DE PAOLIS, «Lettera Apostolica *Ad Tuendam Fidem*» (cf. nt. 3), 116; vedansi a questo proposito anche le osservazioni di B. FERME, «Ad Tuendam Fidem: some reflections» (cf. nt. 3), 593-595. Uno studio recente si situa anch'esso nella direzione sopra esposta, soffermandosi a sottolineare l'ambiguità dell'affermazione ed auspicando un miglior progresso teologico in questo ambito. Cf. R. CORONELLI, *Incorporazione alla Chiesa e comunione*, Tesi Gregoriana. Diritto Canonico 37, Roma 1999, 207-281.

3. L'insegnamento del Vaticano I

3.1 *L'esatta interpretazione di «tamquam divinitus revelata» nella Dei Filius*

La locuzione di cui sopra è collocata in un paragrafo della *Dei Filius* che descrive le prerogative del magistero ordinario e universale. L'occasione della discussione conciliare trovava la sua ragione nella lettera *Tuas libenter* di Pio IX. In quel frangente egli aveva ribadito che il magistero ordinario e universale aveva tutta la forza di insegnare infallibilmente una verità appartenente all'oggetto primario della fede, parlando nel caso di *dogma non definito*.

Il Concilio, sulla scia di quell'insegnamento, nel capitolo terzo della Costituzione Dogmatica *Dei Filius*, ha principalmente ribadito il contenuto di quella Lettera, ed ha insegnato che la locuzione «Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in Verbo Dei scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive sollemni iudicio, sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur»³³ doveva essere interpretata secondo quella *mens*. Questo scopo è stato principalmente raggiunto attraverso l'uso di due aggettivi, *universalis* e *tamquam divinitus revelata*.

L'aggiunta dell'aggettivo *universalis* alla locuzione «ordinario magisterio» è stata appositamente scelta dalla commissione teologica per non dare l'impressione che il testo potesse permettere di stabilire una distinzione fra il magistero infallibile del Romano Pontefice e quello del Concilio ecume-

³³ Il testo si trova in DS 3011 ed è uguale al c. 1323 §1 CIC/1917, fonte del c. 750 §1 del CIC/1983.

nico³⁴. Tale preoccupazione era già emersa e adeguatamente chiarita da parte della stessa Deputazione³⁵. La questione viene ripresa e ribadita in Concilio, insegnando esplicitamente che con l'aggettivo *universalis* s'intende solamente ed espressamente quanto la Lettera Apostolica *Tuas libenter* intende affermare ed insegnare con la locuzione «totius Ecclesiae per orbem dispersae»³⁶.

L'inserzione di *tamquam divinitus revelata* fu l'accoglimento delle proposte del Dupanloup e di Monzon y Matin³⁷. Dobbiamo ribadire che l'inserzione della locuzione «Porro fide divina et catholica...» fu postulata dall'intenzione di voler confutare l'opinione di quei teologi che volevano restringere il campo dell'oggetto materiale della fede alle sole verità di fede definite³⁸, escludendo quelle insegnate dal magistero ordinario e universale. Anche tale locuzione riprende la terminologia usata nella Lettera Apostolica *Tuas libenter*³⁹.

La Deputazione, infatti, aveva proposto nella seconda redazione dello schema il seguente testo, criticato dai padri di cui sopra:

Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in Verbo Dei Scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia

³⁴ Ricordiamo che la commissione teologica veniva denominata Deputazione della Fede, con tale titolo d'ora in poi la denominiamo.

³⁵ Cf. il discorso del Martin a nome della Deputazione della fede, in *Mansi* (d'ora in poi *M*) 51, 224 C-D.

³⁶ Cf. *M* 51, 322 A-B.

³⁷ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 37-42.

³⁸ Cf. la relazione generale del Martin (*M* 51, 322 C).

³⁹ Cf. *M* 51, 322 C-D.

sive sollemni iudicio, sive ordinario magisterio credenda proponuntur⁴⁰.

L'aspetto interessante da sottolineare è che l'oggetto materiale della fede sembra essere presentato in maniera molto estensiva, favorendone un'ampia interpretazione; si potevano intendere, infatti, come *de fide credenda* non solo quelle verità contenute direttamente nel *Depositum fidei*, ma anche quelle contenute indirettamente. La reazione dei padri, infatti, fu quella di precisare la formula stessa, delimitandone il contenuto in un'accezione più stretta, intendendo solamente *de fide credenda* quelle verità contenute nell'oggetto primario della fede. Su questa linea Monzon y Martin propose che il testo fosse emendato nel seguente modo:

Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in Verbo Dei Scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive sollemni iudicio, sive ordinario magisterio *omnibus fidelibus tamquam de fide divina* credenda proponuntur⁴¹.

Come anche il Dupanloup:

Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in Verbo Dei Scripto vel tradito continentur, et ab Ecclesia sive sollemni iudicio, sive ordinario magisterio *tamquam divinitus revelata de fide* credenda proponuntur⁴².

Entrambi fecero notare che nello schema mancava questa precisazione d'importanza capitale. Infatti, non

⁴⁰ Cf. *M* 51, 35 A.

⁴¹ Cf. *M* 51, 226 A (*emendatio* 52, cf. *M* 51, 304 C-D). Il corsivo è nostro.

⁴² Cf. *M* 51, 230 B (*emendatio* 51, cf. *M* 51, 304 C). Il corsivo è nostro.

tutte le verità che sono contenute nel *Depositum fidei* possono essere proposte alla fede della Chiesa *tamquam de fide divina credenda* o *tamquam divinitus revelata*. La distinzione è d'uopo e non marginale. Si tratta della distinzione fra *oggetto primario* e *oggetto secondario* della fede, e le conseguenze canoniche sono diverse. Il testo non poneva distinzione, e per ciò stesso poteva generare non chiarezza.

La soluzione che adottò la Deputazione della Fede fu quella di inserire la locuzione «*tamquam divinitus revelata credenda proponuntur*», di modo che fosse chiaro che si dovesse intendere il testo in quella stretta accezione, secondo le istanze sollevate dai due padri. Si deve altresì sottolineare che la casazione del testo antecedentemente proposto dalla Deputazione non implicava *necessariamente* anche la negazione dell'estensione del contenuto all'oggetto secondario; si deve ritenere, infatti, che venne rifiutata solo l'interpretazione estensiva⁴³. Questa conclusione è suggerita sia dal contenuto degli interventi dei due padri e sia dal fatto che la Deputazione agì di conseguenza seguendo il ragionamento proposto nel discorso del Dupanloup⁴⁴.

In tal senso si può notare come l'inserzione della locuzione «*Porro fide divina et catholica [...]*» non fu aggiunta per limitare l'estensione dell'infallibilità della Chiesa al solo contenuto dell'oggetto primario,

⁴³ Tra l'altro, come si noterà più avanti (cf. nt. 58), l'interpretazione estensiva non era una novità nella scuola teologica, né nello stesso Concilio.

⁴⁴ Cf. *M* 53, 218 B. Non è possibile qui richiamare gli elementi della nostra analisi, ma rimandiamo a D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 35-36, nt. 96.

ma unicamente per confutare l'opinione di coloro che negavano all'esercizio del magistero ordinario e universale la prerogativa di insegnare infallibilmente una verità come dogma di fede, anche se non era *de fide definita*⁴⁵. Nello stesso tempo si veniva a limitare l'*assensus fidei* alle verità infallibilmente insegnate e appartenenti all'oggetto primario. In questo modo il Concilio, in quella Costituzione, scelse la via di mezzo, insegnando esplicitamente che il contenuto dell'oggetto primario fa parte dell'oggetto dell'infallibilità della Chiesa, ed è definibile come dogma, mentre implicitamente ha insegnato (e non negato) che il contenuto dell'oggetto secondario ne fa parte, ma non è definibile come dogma⁴⁶.

3.2 *La «Pastor aeternus» ha insegnato che l'infallibilità della Chiesa s'estende anche all'oggetto secondario?*

Per rispondere in maniera adeguata al quesito si deve guardare all'economia generale del Concilio stesso. Non si deve dimenticare che, mentre venivano discussi gli schemi di cui sopra, contemporaneamente veniva esaminata anche la Costituzione *De Ecclesia*.

⁴⁵ Richiamiamo in sintesi alcuni elementi sul dogma. La teologia distingue fra dogma definito e dogma non definito. Il primo è frutto di una definizione solenne di un Concilio oppure *ex cathedra* da parte del Papa; il secondo è espressione dell'insegnamento unanime del magistero universale dei vescovi sparsi per il mondo.

⁴⁶ In tal senso vedi la nostra analisi condotta nel cap. I della tesi.

Il primo schema venne presentato ai padri il 21 gennaio 1870, anche se ben presto lasciò lo spazio alla discussione più urgente sull'infallibilità pontificia. L'introduzione di questo tema nell'ordine del giorno del Concilio fece sì che la Costituzione *De Ecclesia* venisse scissa in due parti, la prima chiamata *De Ecclesia prima*, promulgata come *Pastor aeternus*, mentre la seconda denominata *De Ecclesia secunda*, riformulata secondo le istanze della prima discussione conciliare, ma non promulgata per motivi contingenti ed estrinseci di carattere storico-politico.

Nel primo schema della Costituzione *De Ecclesia*, prima della sua divisione, troviamo una presentazione molto estensiva dell'oggetto materiale della fede. Riportiamo il testo per esteso:

Obiectum igitur infallibilitatis tantum patere docemus, quantum fidei patet depositum, et eius custodiendi officium postulat; adeoque praerogativam infallibilitatis, qua Christi ecclesia pollet, ambitu suo complecti tum universum Dei verbum revelatum, tum id omne, quod licet in se revelatum non sit, est tamen eiusmodi, sine quo illud tuto conservari, certo ac definitive ad credendum proponi et explicari, aut contra errores hominum ac falsi nominis scientiae oppositiones valide asseri defendique non possit⁴⁷.

Rimandando alla nostra analisi⁴⁸, ci pare di riscontrare che venga insegnato che anche quello che appartiene all'oggetto secondario è da ritenere *de fide credenda*. Il testo, infatti, descrive in maniera generale il contenuto del *depositum fidei*, senza spe-

⁴⁷ Cf. *M* 51, 543 A.

⁴⁸ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 152-159.

cificare il tipo di assenso da attribuire al contenuto delle singole verità, distinguendo così il grado di adesione alle verità appartenenti tanto all'oggetto primario quanto all'oggetto secondario. La posizione forse potrà sembrare singolare, ma non risulta una novità né in Concilio, come abbiamo visto prima, né nelle posizioni della scuola teologica⁴⁹.

La questione non deve destare meraviglia, perché il testo era stato pensato nella maniera più aperta possibile, da sottoporre alla stessa discussione conciliare. Le *adnotationes*, infatti, commentavano: «Selecta porro haec formula fuit, quod est *generalissima* suoque ambitu nihil exclusum relinquit, quod circa infallibilitatis obiectum in quaestionem venire possit»⁵⁰.

Soluzione diversa fu quella adottata nello schema, *De Ecclesia II*:

Porro esimia infallibilitatis dos, quae ecclesiae divini Spiritus assistentia tribuitur, et ab inspirationis charismate distinguenda est, tota eo spectat, ut ecclesia secundum Apostoli monitum *bonum depositum custodiat* (II Tim. I, 13), fidei scilicet et morum doctrinam divinitus traditam, a *profana omni novitate* (I Tim. VI, 20) et corruptela tueatur, pro opportunitate accuratius uberiusque declaret, necnon adversus *oppositiones falsi nominis scientiae* defendat⁵¹.

Con un'ulteriore precisazione:

Licet igitur ecclesiasticum magisterium proprie et maxime in ipso verbo Dei scripto et tradito versetur; nihilominus ad ea quoque omnia porrigatur necesse est, de quibus, nisi

⁴⁹ Cf. più avanti, nt. 58.

⁵⁰ Cf. *M* 51, 580 B. Il corsivo è nostro.

⁵¹ Cf. *M* 53, 313 C-314 A.

sententia feratur, illa divini depositi custodia exerceri non potest (*Hic si videatur addi poterit: Qualia imprimis sunt nonnulla iuris naturalis aliarumque humanarum disciplinarum theorematum, necnon librorum, de quibus quaeritur, genuinus et proprius sensus*)⁵².

Il testo del secondo schema, come si nota, riprende il precedente in maniera più sfumata. Si deve osservare che nello schema viene ribadito il contenuto dell'oggetto dell'infallibilità (ovvero che l'infallibilità s'estende anche al contenuto dell'oggetto secondario), ma non si esprime quella stessa modalità di adesione di cui sopra⁵³. Nulla viene detto, e per questo non si può dedurre che siano presentate *ad credenda*⁵⁴.

Proseguendo la nostra analisi ed approdando alla Costituzione *Pastor aeternus*, notiamo che la questione si rende più complessa. Nel capitolo IV ci troviamo davanti questa formula di definizione:

Itaque nos [...], sacro approbante concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum pontificem, cum ex cathedra loquitur, [...] ea infallibilitate pollere, qua divinitus Redemptor ecclesiam suam in definienda

⁵² Cf. *M* 53, 314 A.

⁵³ Pare evidente dalla precisazione di cui sopra, unitamente al contenuto espresso in corsivo e tra parentesi. Per un'analisi puntuale cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 159-166.

⁵⁴ A questo proposito precisiamo che nella *Lumen gentium* 25 (cf. infra) verrà detto che alle verità di cui sopra, cioè tanto all'oggetto primario quanto a quello secondario, è dovuto un *assensus fidei*. La commissione teologica spiegherà che solo a quelle dell'oggetto primario è dovuto un *assensus fidei divinae*, diversamente dalle seconde. La commissione non procede oltre, ma rimanda ai *probati auctores* l'approfondimento.

doctrina de fide vel de moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani pontificis definitiones esse ex sese irreformabiles⁵⁵.

Nella formula è innegabile che faccia parte della definizione anche l'enunciato dell'estensione dell'oggetto dell'infallibilità, e cioè «ea infallibilitate pollere, qua...». Si noti che l'estensione dell'infallibilità del Romano Pontefice è definito in relazione a quello della Chiesa, che così è presentata dal Gasser:

Pars prior obiectum infallibilitatis solum generice enuntiat, illud nempe esse doctrinam de fide et de moribus; pars vero altera hoc obiectum non quidem per singula distincte declarat, sed illud circumscribit ac determinat per comparisonem cum infallibilitate in definitionibus ecclesiae, adeo ut omnino idem profitendum sit de obiecto infallibilitatis in definitionibus editis a pontifice, quod profitendum est de obiecto infallibilitatis in definitionibus ecclesiae⁵⁶.

Sopra questo punto s'innesta la questione, non affatto marginale, che riguarda l'estensione di tale prerogativa anche alle *verità connesse* in maniera stretta al *Depositum Fidei*⁵⁷. All'interno del dibattito

⁵⁵ Per il testo integrale cf. DS 3071-3074.

⁵⁶ Cf. M 52, 1226 B-1127 A, cf. anche la nostra analisi in D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 92-150.

⁵⁷ «Cum dogmatis revelatis [...] veritates aliae magis vel minus stricte cohaerent, quae licet in se revelatae non sint, tueruntur tamen ad ipsum depositum revelationis integre custodiendum, rite explicandum et efficaciter definiendum; huiusmodi igitur veritates, ad quas utique etiam per se pertinent facta dogmatica, quatenus sine his depositum fidei custodiri et exponi non posset, huiusmodi, inquam, veritates non quidem per se ad depositum fidei, sed tamen ad custodiam depositi fidei spectant». Cf. *Relatio I* del Gasser, M 52, 1226 B.

conciliare ci è sembrato di cogliere che il punto fondamentale della discussione non era se le verità appartenenti all'oggetto secondario potessero essere insegnate infallibilmente, ma piuttosto se come tali potevano essere definite *de fide*⁵⁸. Il punto focale della discussione, allora, risultava essere rappresentato unicamente dal grado di *certezza* che a tali verità si poteva attribuire: se esse potevano configurarsi secondo il grado di quella certezza tipica di un *dogma di fede*, oppure, essendo esse una deduzione

⁵⁸ Questo aspetto ci pare colto sia dall'analisi precedente del testo della *Dei Filius* sia dall'analisi dello schema *De Ecclesia* e *De Ecclesia II*. Si deve comunque ricordare che l'opinione comune dei teologi affermava che l'infallibilità della Chiesa s'estendeva alle verità connesse. Il dissenso era determinato solamente dal grado di certezza che a loro si poteva attribuire. Per un'analisi sintetica cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 171-203; per un confronto con *probatu auctores* cf. M. CANO, *Locorum theologicorum libri duodecim*, Coloniae Agrippinae 1585, lib. VI, cap. VIII, ad 10, 210, che presenta una posizione molto larga: «Sed et id postremo considerandum est enim res magna ac diligenti contemplatione dignissima, non illud modo ad doctrinam catholicam pertinere quod Apostolis expresse revelatum est, verum hoc etiam quod ex altera propositione revelata, et altera certa in lumine naturali, syllogismo collectioneque evidenti conficitur»; altri presentano una posizione più sfumata, che sembra quella seguita dal Concilio Vaticano I: cf. DE LUGO, *Tractatus de virtute fidei divinae*, Venetiis 1718, *Disputatio I e III*, 1-57; 79-88; F. SUAREZ, *Opus de triplici virtute theologica*, in G. EMANUELE, ed. *Opera omnia*, XI, Venetiis 1742, *Disputatio I, II, IV-VI*, 2-18; 26-107. Per un immediato confronto anche con autori più recenti cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 177, nota 23; in quel capitolo abbiamo studiato molti autori, quelli che non sono stati menzionati in quella nota non hanno affrontato direttamente la questione da noi ivi sollevata.

da un dogma rivelato, se potevano raggiungere il solo grado di certezza di un dato *teologicamente certo*. In questo contesto vanno intese le parole del Gasser:

Sed opinionum diversitas versatur unice circa gradum certitudinis, utrum scilicet infallibilitas in hisce veritatibus proponendis, ac proinde in erroribus per censuras nota haereseos inferiores proscribendis debeat censeri dogma fidei, ut hanc infallibilitatem ecclesiae negans esset haereticus; an solum sit veritas in se non revelata, sed ex revelato dogmate deducta, ac proinde solum theologicè certa⁵⁹.

Legata alla questione dell'infallibilità della Chiesa, s'innestava anche quella pontificia, descritta nei medesimi tratti e prerogative. Il punto, infatti, era il seguente: «Utrum infallibilitas pontificia in his veritatibus definiendis non solum sit theologicè certa, sed sit fidei dogma eodem prorsus modo sicut dictum est de infallibilitate ecclesiae»⁶⁰. Il Gasser annota che ai padri della Deputazione è sembrato opportuno, secondo unanime consenso, non definire per ora la questione, ma di lasciarla nello stato in cui versava, e come conseguenza necessaria si dispose che il Decreto sull'infallibilità pontificia fosse redatto in maniera tale «ut definiatur de obiecto infallibilitatis in definitionibus Romani pontificis omnino idem credendum esse, quo creditur de obiecto infallibilitatis in definitionibus ecclesiae»⁶¹. Ricordiamo, però, che il decreto previsto sulla Chiesa fu solo abbozzato, come abbiamo già visto, non discusso definitivamente. Ciò non toglie che lo *status communis quae-*

⁵⁹ Cf. *M* 52, 1226 B-C.

⁶⁰ Cf. *M* 52, 1226 C.

⁶¹ Cf. *M* 52, 1226 C-D.

stionis sia stato comunque definito con la promulgazione della costituzione. Il Gasser ci può ancora illuminare in questa particolare questione:

Unde sicut nemine diffitente haereticum est ecclesiae infallibilitatem in definiendis fidei dogmatibus negare, ita in huius decreti Vaticani vim non minus haereticum erit negare summi pontificis per se spectati infallibilitatem in definitionibus dogmatum fidei. In illis autem in quibus theologicè quidem certum, non tamen hactenus certum de fide est ecclesiam esse infallibilem, etiam infallibilitas pontificis hoc decreto sacri concilii non definitur tanquam de fide credenda. Qua vero certitudine theologica constat haec alia obiecta praeter dogmata fidei comprehendere inter ambitum infallibilitatis, qua pollet ecclesia in suis definitionibus, eadem certitudine tenendum est ac erit ad haec etiam obiecta extendi infallibilitatem in definitionibus editis a Romano pontifice⁶².

Le parole del Gasser, che fanno parte della *Relatio* allo schema poi votato, si pongono quasi come «interpretazione autentica» del testo promulgato, perché dai verbali consta che i padri votarono il testo definitivo dopo tale relazione. Sulla base di quelle affermazioni, e più in generale dalla nostra analisi più puntuale⁶³, riteniamo che il Concilio Vaticano I abbia insegnato infallibilmente in maniera definitiva che l'infallibilità della Chiesa si estende sia al contenuto dell'oggetto primario che secondario, con la sfumatura che ciò che appartiene al primo raggiunge il grado di *certa de fide*, e quindi insegnabile o definibile come dogma di fede (cioè dogma non definito o dogma definito);

⁶² Cf. *M* 52, 1227 B-C.

⁶³ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 14-170.

mentre per quanto riguarda le verità appartenenti al secondo si parla di *theologice certae*, per cui non definibili come dogma di fede, ma nello stesso tempo insegnabili infallibilmente. Entrambe le verità godono dell'irreformabilità, ma solo le prime di quella del dogma; per cui si dà la possibilità per le seconde, a causa del progresso che contraddistingue il processo dell'acquisizione della verità teologica, una seguente definizione dogmatica nel solo senso positivo.

4. Complementarietà fra Vaticano I e Vaticano II

Nel quinto capitolo del nostro libro abbiamo studiato la Costituzione Dogmatica *Lumen gentium* 25 con l'intenzione di rilevare se e in quale misura il disposto del c. 750 §2, introdotto nella legislazione vigente dall'*Ad Tuendam Fidem*, facesse parte del suo magistero. Quest'analisi ci ha permesso di cogliere principalmente la feconda complementarietà fra i due Concili⁶⁴.

Un aspetto molto importante di questo nostro studio è stata la questione dell'oggetto secondario. Certamente non si può sostenere, come alcuni autori recentemente hanno fatto, che il Concilio Vaticano II non abbia né affrontato l'argomento né dato un magistero ben preciso. Le nostre conclusioni sono del tutto differenti e danno ragione della perfetta simbiosi intercorrente fra i due Concili.

Introducendoci in maniera sintetica nell'analisi, riscontriamo che nel capitolo VII sul magistero dello

⁶⁴ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 271-350.

schema della Commissione preparatoria era stato previsto un paragrafo che in maniera generale enunciasse il principio dell'estensione dell'infallibilità della Chiesa all'oggetto secondario, ed in modo particolare si concentrasse sulla *dichiarazione* ufficiale ed esplicita su due questioni che allora stavano particolarmente a cuore: 1) la dichiarazione dell'autorità del magistero nell'interpretare la legge naturale; 2) la dichiarazione della competenza della Chiesa nel giudicare tutti i «phaenomena religiosa»⁶⁵.

Tale posizione così netta e precisa venne sfumata negli schemi successivi, ma l'insegnamento finale del Concilio fu quello di ribadire quanto il Vaticano I aveva *insegnato* in merito.

A questo proposito è bene richiamare alcuni elementi della nostra analisi. La Commissione teologica modificò l'asserto del *textus prior* «ea infallibilitate pollet qua Divinitus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide et moribus instructam esse voluit»⁶⁶ con «haec autem infallibilitas, qua Divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit, tantum patet quantum divinae Revelationis patet depositum, sancte custodiendum et fideliter exponendum». La giustificazione fu la seguente:

Obiectum infallibilitatis Ecclesiae, ita explicatae; eamdem habet extensionem ac depositum revelatum; ideoque extenditur ad ea omnia, et ad ea tantum, quae vel directe ad

⁶⁵ Cf. AD II/II/IV, 629, e più diffusamente D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 275 nota 9; 285-286; 292-293.

⁶⁶ Il testo è desunto quasi *ad litteram* dalla *Pastor aeternus*.

ipsum depositum revelatum spectant, vel quae ad idem depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requiruntur, ut habetur in Conc. Vat. I: Denz. 1836 (3070), ubi de infallibilitate Romani Pontificis⁶⁷.

A questo proposito abbiamo visto, *per transennam*, che il testo della Costituzione Dogmatica *Dei Verbum* n. 10, che in una lettura superficiale può risultare ambiguo, assolutamente non viene a smentire *Lumen gentium* 25, ma quest'ultima rimane la chiave interpretativa. Il testo era il seguente:

Quod quidem Magisterium non supra verbum Dei est, sed eidem ministrat, docens nonnisi quod traditum est, quatenus illud, ex divino mandato et Spiritu Sancto assistente, pie audit, sancte custodit et fideliter exponit, ac ea omnia ex hoc uno fidei deposito haurit quae *tamquam divinitus revelata credenda proponit*⁶⁸.

Su quel punto da noi segnalato in corsivo un padre evidenziò il suo timore che l'oggetto del magistero venisse ristretto *ad sola credenda*. La Commissione per fugare ogni dubbio rispose:

In textu duo affirmantur: Magisterium custodit et exponit, atque credenda proponit. Extensio obiecti Magisterii in Constitutione De Ecclesia ex professo exponitur sub. N. 25⁶⁹.

Lo studio e la lettura esegetica di *Lumen gentium* 25 ci ha portato, in generale, alla constatazione della

⁶⁷ Cf. la lettera (L) della relazione al n. 25, in AS III/I, 251.

⁶⁸ Cf. Costituzione Dogmatica *Dei Verbum* n. 10, in EV I, 887. Il corsivo è nostro.

⁶⁹ Cf. la risposta della Commissione teologica al modo 55, in AS IV/V, 703.

sapiente sintesi degli elementi del Concilio Vaticano I innestati in una visione ecclesiologicamente nuova. Di per sé dobbiamo constatare che il Vaticano II altro non ha fatto che rileggere il Vaticano I, specificando ed approfondendo alcuni punti, come la questione dell' «ex sese non autem ex consensu Ecclesiae», e nello stesso tempo utilizzando anche una terminologia diversa per qualificare l'esercizio del magistero infallibile.

Ricordiamo l'utilizzo di *actus definitivus* per intendere il magistero *ex cathedra*; l'espressione «in unam sententiam conveniunt tanquam definitive tenendam», per specificare il magistero ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo⁷⁰. Non da ultimo evidenziamo l'accento al magistero ordinario non infallibile del Romano Pontefice, strettamente legato all'adesione da aversi. Abbiamo visto come il Concilio non abbia approfondito la questione del magistero ordinario non infallibile del Romano Pontefice contenente un insegnamento che già appartiene alla fede cattolica⁷¹. In tal caso il Concilio insegna che non si può prestare solo un *religiosum obsequium voluntatis et intellectus* ma un vero *obsequium fidei*, che è in definitiva sinonimo di *assensus*.

Su questo punto si deve ravvisare una novità di terminologia: per la prima volta si accomuna l'assenso inerente una verità appartenente all'oggetto secondario con quello primario. La Commissione

⁷⁰ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 349-350.

⁷¹ Dopo un primo dibattito, infatti, la questione venne a cadere. Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 279-283; 287.296-297; 302.318-324; 328-331.

teologica, infatti, ha sottolineato che per l'oggetto primario si deve prestare l'*obsequium fidei divinae*, mentre per l'oggetto secondario ha parlato genericamente di *obsequium fidei*, ciò che nei trattati era definito generalmente *de fide ecclesiastica*⁷². Per queste ragioni riteniamo che il Vaticano II abbia insegnato che le verità infallibilmente insegnate come appartenenti all'oggetto secondario vadano tenute con *obsequium fidei*. Il Concilio non approfondisce l'argomento sulla qualità intrinseca di detto *obsequium*, ma rimanda ai *probati auctores*⁷³.

5. Cenni alla codificazione CIC/1917 e CIC/1983

L'analisi condotta nel capitolo sesto del nostro libro ha preso in esame lo studio esegetico del c. 750 comparato con i canoni 749 e 752 del CIC/1983, unitamente al risvolto penale che l'argomento comportava, attraversando lo studio degli schemi della *Lex Ecclesiae Fundamental*is e di quelli dello schema *De Magisterio Ecclesiastico*⁷⁴.

L'analisi degli schemi ci ha condotto ad una conclusione univoca: la Commissione codificatrice non ha considerato il contenuto dell'oggetto secondario come appartenente all'estensione dell'oggetto

⁷² Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 334-336.

⁷³ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 328-336. Come già visto in precedenza i *probati auctores* non presentano un progresso nella dottrina.

⁷⁴ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 351-406.

dell'infallibilità della Chiesa. La mancanza era molto grande soprattutto per la presenza della clausola *uti divinitus revelata* nel c. 749 §1 e §2a⁷⁵, che restringeva palesemente l'estensione dell'oggetto dell'infallibilità al *solo* contenuto dell'oggetto primario. Questa grave deficienza è stata colmata in sede di revisione con il Romano Pontefice nel 1982, pochi mesi prima della promulgazione del Nuovo Codice⁷⁶!

Con la promulgazione del Nuovo Codice la questione attinente all'oggetto secondario non sembrava sufficientemente risolta. Vero è che era stata tolta la clausola di cui sopra, ma mancava tuttavia un canone che *esplicitamente* trattasse sia del contenuto sia dell'assenso da aversi nei confronti di quelle verità.

A questo riguardo si deve ricordare che la questione appena sollevata circa il CIC/1983 non si poneva per il CIC/1917. Nella legislazione pianobenedettina, infatti, il c. 1324 sembra sia stato appo-

⁷⁵ Sottolineiamo che la numerazione dei canoni non cambia fra lo Schema 1982 e quello promulgato. Il canone in questione era il seguente: «§1 Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus *uti divinitus revelatam, credendam* definitivo actu proclamat. §2 Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati cum, ut fidei et morum doctores, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus *uti divinitus revelatam* definitive tenendam declarant [...]». Il corsivo è nostro.

⁷⁶ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 386-394.

sitamente postulato dal card. Billot⁷⁷ per supplire alla deficienza degli schemi del Codice. In tal modo si rendeva esplicito il dovere del *christifidelis* di aderire non solo a quelle verità appartenenti all'oggetto primario, ma anche a quelle appartenenti all'oggetto secondario (e come tali insegnate infallibilmente), nonché al magistero ordinario non infallibile⁷⁸. I commentatori al CIC/1917 si mostravano unanimi in questa interpretazione, ritenendo complementari i cc. 1323 e 1324. L'analisi condotta nel capitolo quarto del nostro libro ha mostrato come fosse condiviso unanimemente non solo in dottrina l'estensione al contenuto dell'oggetto secondario, ma sancito anche nella disciplina del CIC/1917⁷⁹. A questo proposito ricordiamo che i canonisti facevano riferimento alla locuzione «qui ad illam plus minusve accedunt» del c. 1324, identificando in quell'inciso il riferimento alle verità appartenenti all'oggetto secondario⁸⁰.

⁷⁷ Questa è una nostra conclusione, avendo studiato direttamente il materiale della *Commissione Riforma Cod. Diritto Canonico* presso l'Archivio Segreto Vaticano, cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 245-246.

⁷⁸ Il c. 1324 CIC/1917, desunto dalla *Dei Filius*, prevedeva esplicitamente: «Satis non est haereticam pravitatem devitare sed oportet illos quoque errores diligenter fugere, qui ad illam plus minusve accedunt; quare omnes debent etiam constitutiones et decreta servare quibus pravae huiusmodi opiniones a Sancta Sede proscriptae et prohibitaе sunt».

⁷⁹ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 254-261.

⁸⁰ Per l'esegesi del c. 1324 cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 258-261; per l'analisi redazionale contenente l'*assensus* cf. pp. 237-239.

6. Conclusioni

Ci sembra in queste righe di avere mostrato che dal punto di vista teologico il contenuto del c. 750 §2 non si discosta da quanto è stato sancito definitivamente dal Vaticano I e ribadito dal Vaticano II, e che sotto l'aspetto codiciale tale insegnamento era contenuto anche nel CIC/1917. Per le ragioni appena esposte riteniamo che non si possa parlare di *lacuna legis* dell'ordinamento canonico.

Si può parlare di *lacuna legis* del CIC/1983? Dal punto di vista sostanziale riteniamo di no, se con quel termine intendiamo la dottrina teologica e canonica sulla quale si sono formati quei canoni dogmatici. Il c. 17, infatti, ci offre i criteri per la giusta interpretazione; nel caso di un canone dogmatico i suoi termini andranno interpretati secondo il lessico teologico in uso presso le scuole e conforme all'insegnamento magisteriale. Tenendo come referente questo principio fondamentale, riteniamo che si possa parlare di *lacuna legis* del CIC/1983 solo *secundum quid*.

Dal punto di vista del diritto penale, infatti, non riteniamo che vi fosse una lacuna a norma del c. 1371, 1°, come abbiamo già visto in apertura. Lo stesso può dirsi in riferimento all'interpretazione del c. 750 §1, tratto dalla *Dei Filius* e dal c. 1323 §1 CIC/1917, come abbiamo brevemente mostrato nel paragrafo precedente ed ampiamente altrove dilucidato⁸¹. Nello stesso tempo nel nostro libro abbiamo

⁸¹ Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 14-170; 205-269.

dimostrato che tale lacuna dal punto di vista sostanziale non si poteva invocare neanche in riferimento all'interpretazione del c. 752⁸².

In definitiva riteniamo che il c. 750 §2 introdotto dall'*Ad Tuendam Fidem* non risulti una novità nella dottrina teologica e canonica. L'intervento pontificio, infatti, altro non ha fatto che *formalmente* esplicitare in un canone a sé quanto era già contenuto nell'ordinamento canonico e già *implicitamente* in alcuni canoni del CIC/1983. In sostanza ha offerto alla *Professio fidei* un *congruente* canone, cioè un canone autonomo concernente univocamente ed esplicitamente il §2 della suddetta *Professio*.

Davide SALVATORI

⁸² Questo è visibile da una certa lettura del c. 752, come abbiamo ampiamente mostrato, cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 1), 351-406.